

Processo Civile Telematico: l'ipotesi di una responsabilità aggravata per mancato deposito della c.d. copia di cortesia è opinabile.

Dopo la pronuncia del [Tribunale di Milano del 15.1.2015](#), secondo cui la memoria depositata in forma telematica deve essere accompagnata da una copia cartacea di cortesia, altrimenti è più oneroso esaminare le difese ed è applicabile l'art. 96 comma 3 c.p.c., arriva la pronuncia del giudice delegato che riduce gli effetti negativi.

Viene detto che la condanna ex art. 96 comma 3 c.p.c. "appare fondata su un principio opinabile ritenendo obbligo dell'avvocato quello che potrebbe configurarsi atto di cortesia".

Tribunale di Milano, 7.2.2015

(Fonte: <http://aliprandi.blogspot.it>)

Il giudice delegato del dott.ssa Irene Lupo,
visto il decreto del tribunale n.534/2015, che ha rigettato l'opposizione proposta da nei
confronti del fallimento e ha condannato parte opponente al pagamento delle spese
legali per euro 12.000,00 oltre accessori nonchè al pagamento a favore del fallimento di €5.000,00
ai sensi dell'art.96 III com. c.p.c. ;


rilevato che detta pronuncia ex art. 96 III com.cpc appare fondata su un principio opinabile
ritenendo obbligo dell'avvocato quello che potrebbe configurarsi come atto di cortesia; che dunque
è opportuno prevenire la proposizione di un ricorso per cassazione dall'esito incerto

APPROVA

L'avvenuta sottoposizione da parte del curatore in data 5-2-15 al comitato dei creditori della
rinuncia da parte del fallimento ad avvalersi del capo della sentenza che ha condannato l'opponente
al pagamento di euro 5.000,00 subordinatamente al pagamento integrale delle spese liquidate in
decreto entro 10 giorni dalla comunicazione pec da parte del curatore dei provvedimenti
autorizzativi;

Milano, 7 febbraio 2015

Il giudice delegato



fonte: <http://aliprandi.blogspot.it/>

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice
